



Tab. n.5 - Costo medio unitario per qualifica funzionale nel biennio 2012-2013 con var. percentuale (in euro)

	2012	2013	Var % 2013/12
Dirigenti	194.376	184.972	-4,84
Quadri	68.212	68.748	0,79
Impiegati	32.635	35.695	9,38
Collaboratori	23.087	27.242	18,00
Comandi	33.749	50.777	50,45

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti da dati del bilancio

I costi unitari si riferiscono alla proporzione tra costo per emolumenti e numero di risorse al 31.12.2013 e sono chiaramente influenzati dall'andamento degli ingressi e delle uscite.

Tab. n. 6 – Costo del lavoro nel biennio 2012-2013, con variazioni percentuali (in euro)

	2012	2013	Var % 2013/12
Stipendi e altri assegni fissi			
- personale	8.391.854	10.835.219	29,12
- cocopro	877.291	1.416.574	61,47
Totale stipendi e altri assegni fissi	9.269.145	12.251.793	32,18
Personale distaccato e comandato	337.488	863.201	155,77
Costi di formazione del personale	88.114	78.857	-10,51
Accantonamenti per cessazioni	0	8.380.000	100
Totale complessivo	9.694.747	21.573.850	122,53

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio Expo 2015

- Per quanto riguarda la tipologia di contratti la Società (che applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) fino al 31.12.2012 ha ritenuto opportuno adottare prevalentemente contratti di lavoro a tempo indeterminato⁴³, ai sensi del disposto di cui all'art. 1 del D.Lgs, n. 368/01 (così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247), che prevede che il contratto di lavoro subordinato è stipulato 'di regola' a tempo indeterminato.

Secondo tale criterio, l'eventuale adozione del contratto di lavoro a tempo determinato avrebbe sofferto di limiti temporali (5 anni per i dirigenti, 36 mesi per le altre categorie non appartenenti al ruolo dirigenziale), e di limiti quantitativi (non potendo superare il 20% annuo dell'organico a tempo indeterminato in forza nell'unità produttiva, così come stabilito dall'art. 63 CCNL Aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi).

È stato, poi, ritenuto necessario considerare che il contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto, oltre che per giusta causa, anche per giustificato motivo (soggettivo od oggettivo), diversamente dal contratto di lavoro a tempo determinato il quale prevede solamente l'ipotesi di risoluzione per giusta causa.

In ogni caso, nei contratti di lavoro stipulati è stato chiaramente specificato che l'Evento espositivo avrà termine il 31 ottobre 2015 e che, quindi, l'attività della Società è destinata progressivamente a ridursi, in misura importante, dopo tale data, fino a cessare del tutto entro un congruo periodo dalla stessa.

In seguito all'accordo sindacale aziendale stipulato in data 23 luglio 2013 con le maggiori sigle sindacali locali ("Protocollo Sito Espositivo Expo 2015") - con cui la Società ha inteso regolamentare le opportunità occupazionali durante il semestre espositivo, con particolare riferimento ai giovani alla ricerca di una prima esperienza lavorativa e alle persone escluse dal ciclo produttivo - è stato ritenuto possibile superare il limite quantitativo del 20% per i contratti a t. determinato; è stata inoltre concordata l'introduzione di tre nuove qualifiche professionali non previste nel CCNL, rispondenti ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività durante l'esposizione, ed è stato individuato nel contratto di apprendistato la tipologia contrattuale idonea, per una rilevante quota del fabbisogno occupazionale durante l'esposizione, per conseguire le nuove qualifiche.

Inoltre le Parti hanno concordato, per il semestre espositivo del 2015, il ricorso al contratto a t. determinato ed alla somministrazione a termine fino all'80%

⁴³ considerato che il contratto di lavoro è comunque legato all'oggetto sociale di Expo 2015 S.p.A.

dell'organico complessivo di Expo, in considerazione della peculiarità dell'evento con riferimento alla concentrazione dell'attività nel semestre espositivo.

È stata infine concordata la definizione di un piano per definire i migliori percorsi utili alla ricollocazione futura del personale impiegato, anche alla luce degli ammortizzatori sociali disponibili a quelle date.

Si ritiene, in proposito, che tale verifica, opportunamente concordata con le sedi sindacali nazionali dovrà, comunque, avvenire nei limiti di quanto sarà consentito dalle politiche economiche, anche in materia di ammortizzatori sociali, attualmente allo studio del Governo.

Il Protocollo ha infine previsto attività formativa, di tirocinio formativo e di orientamento, sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 92/2012 e delle Linee Guida approvate il 24.01.2013 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e disciplinato l'utilizzo di volontariato.

La Società si è avvalsa, in alcuni limitati casi, di distacchi di personale nell'ambito di un programma, il c.d. Open (Re)Source, progettato fin dalla fine del 2012 da Expo 2015 per reclutare personale, considerato anche lo stato di flessione delle attività economiche di molte aziende e nell'intento di non disperdere professionalità.

Tale interesse sarebbe coerente con la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 28 del 24.06.2005 che, in sintesi, prevede la possibilità di preservare il patrimonio professionale di un'azienda in crisi che ricorra al distacco quale alternativa a una procedura di cassa integrazione per contrazione di attività produttiva.

La Società, d'altro canto, avrebbe il vantaggio della diminuzione dei costi e dei tempi di reclutamento, in quanto di norma solo una parte del costo (a *forfait*) viene coperto dalla Società, e i criteri di trasparenza sarebbero garantiti dal fatto che l'azienda distaccante ha già previamente selezionato il personale distaccando.

In disparte ogni considerazione circa l'applicabilità della disciplina del distacco prevista nell'ambito delle pubbliche amministrazioni alla Società, anche in considerazione della sua peculiarità nell'ambito delle stesse società pubbliche, resta l'esigenza che i presupposti del programma di mobilità sopra riferito siano riscontrabili secondo criteri di trasparenza, al fine di scongiurare che simili meccanismi possano porsi in contrasto con le esigenze di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'art. 18 (*reclutamento del personale delle società pubbliche*) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto concerne, poi, alcune trasformazioni di contratto (da t.d. a t.i.), la Società non ha ritenuto di espletare la procedura prevista nei casi di assunzione di

nuovo personale, sottoponendone l'approvazione in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3, della Legge n. 122/2010, limitandosi a presentare un'informativa.

Ciò in quanto, secondo la Società, si tratterebbe di una mera modifica del termine nel rapporto contrattuale già in essere, come sarebbe dimostrato dalla circostanza che in tali casi non è stata liquidata alcuna competenza di fine rapporto, e l'anzianità ha continuato a maturare, così come invariati sono rimasti l'inquadramento e il complesso delle mansioni; si è solo eliminato il 'termine' (considerato quale elemento 'accessorio' del contratto) dalla originaria pattuizione. Tale conclusione sarebbe supportata dagli artt. 1230 e 1231 c.c., dall'art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 (che prevede quale sanzione del mancato rispetto delle norme sulla successione di contratti a termine, che il rapporto "si considera a tempo indeterminato", oltre che dalla giurisprudenza (Cassazione civ., sezione lavoro, 16 maggio 2013, n. 11927).

Al riguardo, si confermano le perplessità già manifestate, sia con riferimento alla asserita natura accessoria del termine che, nel caso di contratti di lavoro, costituisce invece un elemento principale del contratto, che lo caratterizza e lo distingue, assoggettandolo ad un diverso regime giuridico in caso di risoluzione (a seconda che si tratti di tempo determinato o tempo indeterminato), sia per l'inconferenza dei casi riferiti, per analogia, dalla Società, che sono attinenti allo specifico ambito sanzionatorio, senza infine trascurare la *ratio* dell'art. 54 L. n. 122/2010, che intende assoggettare al controllo del Consiglio di Amministrazione, a fini di maggiore trasparenza e controllo, le vicende attinenti la politica di assunzione del personale.

3.2.2 - La formazione

Nel corso del secondo semestre 2013 l'attività di formazione ex D.Lgs. n. 231/2011 è stata affidata a una società esterna, i cui corsi saranno somministrati in modalità *e-learning* nei confronti dell'intera popolazione aziendale.

Le attività formative sono state comunicate al CdA che ne ha preso atto e l'Amministratore delegato ne ha curato l'informazione a tutta la struttura aziendale.

Nel Protocollo di cui al punto che precede, è stata prevista la possibilità di formazione anche per gli assunti con contratto di apprendistato, tirocinio o tempo determinato.

Particolari procedure sono state previste, infine, per l'assunzione dei prossimi 650 lavoratori, mediante due consistenti finestre d'ingresso, fermo restando il rispetto delle regole di pubblicità, trasparenza e comparazione.

3.2.3 - La sicurezza sul lavoro

Nel 2013 i responsabili della gestione delle procedure di Salute e Sicurezza sul Lavoro, appartenenti a varie Direzioni aziendali, hanno coordinato la loro attività con l'Organismo di Vigilanza, ed hanno redatto il documento *"Aggiornamento sui lavori relativi al sistema di gestione integrato Ambiente e Sicurezza anche con riferimento agli aspetti di Salute e Sicurezza sul lavoro"* con cui hanno riferito sulle attività realizzate.

Tra queste, l'*audit*, affidato ad una società di consulenza esterna, sui cantieri di Expo e un *audit*, affidato ad altra società esterna, sul *Risk Assessment* Reati ambientali, con la partecipazione di un gruppo di lavoro interno alla Società, integrando e precisando le azioni previste e fornendo altresì suggerimenti in ordine alle modalità di gestione delle stesse.

In particolare:

- con riferimento alla gestione delle emergenze quali incendi e primo soccorso, sono state effettuate prove anti incendio presso le tre sedi della società;
- per quanto attiene la formazione, tutti i dipendenti sono stati adeguatamente formati. Il materiale inerente alla formazione è disponibile sulla rete *intranet* aziendale, ed è stata prevista la disponibilità sulla rete *intranet* aziendale della documentazione prevista dalla normativa e del sistema di segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali anomalie e necessità di intervento.
- In esito all'*audit* sulla gestione cantieri sono stati evidenziati alcuni punti di attenzione, per i quali le imprese esecutrici di riferimento stanno provvedendo mediante azioni correttive.

3.3 L'attività

3.3.1 La fase di start up e le criticità operative.

Delle difficoltà di natura strettamente contabile in fase di *start up*, risolte solo nel 2010⁴⁴, e di quelle derivanti dalla originaria mancanza di un accordo tra i due Soci

⁴⁴ In data 8 agosto 2009, infatti, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva comunicato alla Società l'erogazione del primo acconto del finanziamento statale, in competenza 2009. Sennonché, all'epoca, non erano state ancora disciplinate le modalità di erogazione di detti finanziamenti, che quindi vennero congelati in un conto corrente infruttifero su disposizione dello stesso Ministero delle Infrastrutture. In mancanza di apposite istruzioni al riguardo, e data la concreta impossibilità di disporre dei finanziamenti in assenza di una contabilità speciale, la Società nel marzo 2010 ha presentato istanza all'Ispettorato Generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) del Ministero dell'Economia, perché venisse istituita l'apposita contabilità speciale; istanza reiterata poco dopo anche dallo stesso MIT, sia con riferimento alla Società Expo 2015 S.p.A. che ai diversi soggetti attuatori Comune di Milano e Regione Lombardia.

locali, Regione Lombardia e Comune di Milano, circa le specifiche modalità di acquisizione dei terreni ed il conseguente regime giuridico-economico da applicarsi nella fase post-Expo, si è già riferito nelle precedenti relazioni.

Basterà qui ricordare come tale situazione di stallo si è protratta anche dopo la costituzione, a giugno 2011, della Società "Arexpo"⁴⁵, incaricata di acquistare i terreni e costituire su di essi il diritto di superficie a favore di Expo S.p.A., per motivi riconducibili, oltre che ai tempi tecnici legati alle procedure di esproprio o di compravendita, da attuarsi con i diversi proprietari dei terreni, anche a riferiti motivi di contabilità della Arexpo medesima; ciò ha determinato l'ulteriore ritardo nella consegna delle aree e nella costituzione del diritto di superficie a favore di Expo S.p.A., intervenuto solo nel luglio 2012; il che ha impedito a quest'ultima, quale stazione appaltante, di operare con un titolo giuridico valido, determinando deroghe alle ordinarie procedure.

Inoltre, la consegna frazionata dei terreni ha comportato apprezzabili lacune, sia con riferimento alla fase di programmazione e progettazione delle opere - cui è fondamentale la piena conoscenza dello stato dei luoghi - sia nella fase di esecuzione, con il verificarsi della frequente necessità di varianti in corso d'opera, di affidamento di opere complementari, di iscrizione di riserve da parte delle imprese appaltatrici per l'alterazione del cronoprogramma delle opere; a ciò si sono aggiunte anche imprevedibili circostanze di ordine pubblico, che hanno suggerito l'accoglimento delle istanze di alcuni comitati spontanei (come nel caso delle opere 'Vie d'Acqua', il cui progetto è stato modificato in corso d'opera in accoglimento delle richieste dei c.d. comitati 'No Canal').

3.3.2 Le procedure di Affidamento

La Società si è avvalsa, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, dei diversi tipi di procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, limitando il

Infine, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato in data 17 maggio 2010 è stata accesa presso la Tesoreria Provinciale di Milano la contabilità speciale vincolata, ai sensi degli artt. 585 e segg. del R.C.G.S., intestata ad Expo S.p.A., con la previsione che su di essa sarebbero state accreditate tutte le "somme erogate dai soggetti interessati allo svolgimento delle attività connesse all'evento Expo Milano 2015".

Solo in data 27 gennaio 2010, infatti, era stato firmato il primo Disciplinare tra Expo S.p.A. ed il MIT (registrato presso questa Corte dei conti in data 9 aprile 2010), per regolamentare l'erogazione dei finanziamenti, con la previsione del loro accredito presso la locale Tesoreria Provinciale dello Stato, su conto corrente di contabilità speciale intestato alla Società medesima.

Fino a tale data, dunque, a distanza di circa un anno e mezzo dall'emanazione del primo decreto attuativo degli investimenti e dalla costituzione della Società, quest'ultima si è trovata nell'impossibilità di utilizzare i contributi per opere assegnati dal MIT, non essendo state chiarite, fino al maggio 2010, le modalità di utilizzo e soprattutto di rendicontazione delle somme eventualmente utilizzate.

⁴⁵ Costituita nel giugno 2011, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. Lombardia 5 agosto 2010, n. 12, e partecipata dalla stessa Regione Lombardia (34%) e dal Comune di Milano (34%), cui si sono aggiunti, dal luglio 2012, Fondazione Fiera di Milano (27,66%), Provincia di Milano (2%) e Comune di Rho (1%).

ricorso al potere derogatorio riconosciuto dalla Legge n. 71/2013, sostanzialmente alle disposizioni relative ai tempi e alle modalità di successione delle diverse fasi di cui si compone la c.d. procedura ad evidenza pubblica⁴⁶.

Per l'affidamento di lavori, ha utilizzato per la selezione dell'offerta – a seconda della tipologia di appalto – il criterio del massimo ribasso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per gli affidamenti di cui all'art. 19, 20 e 26 del Codice (rientranti nella categoria dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice, di cui alla Parte I Titolo II del Codice medesimo), ha dichiarato di essersi attenuta comunque ai principi generali dell'ordinamento, ha provveduto a darne adeguata pubblicità ed ha utilizzato, ove richiesto, procedure selettive. Ha utilizzato, altresì, contratti di concessione di servizi, di cui all'art. 30 del Codice, ed altre forme di partenariato. Per i contratti di sponsorizzazione tecnica ha esperito procedure selettive previa "Request For Proposal" (RFP), ossia avvisi di manifestazione di interesse, ricorrendo anche a meccanismi integrativi, quali contributi e *revenue sharing*, in uso nella prassi commerciale.

3.3.2 a) Affidamenti di lavori

Premesso che i due maggiori ambiti di affidamento di lavori sono rappresentati dal c.d. SITO ESPOSITIVO) e dalle c.d. VIE D'ACQUA (canale che circonda il sito e suo prolungamento fino alla città di Milano e Anello Verde-Azzurro) , si precisa che i lavori relativi al "Sito" sono comprensivi delle cc.dd. 'opere di piastra', costituite in particolare da opere idriche, percorsi pedonali e carrabili, opere di sistemazione paesaggistica comprensive del verde strutturale, rete impiantistica, interrati delle aree service, struttura dei *Theme Corporate Pavillions*, dalle tensostrutture a copertura dei camminamenti, e da attività di predisposizione delle aree per altri appalti (padiglioni nazionali, manufatti, agroecosistemi, aree tematiche).

L'appalto per le c.d. "opere di piastra" è stato aggiudicato nel 2012, pertanto non compare nelle tabelle di seguito esposte, che riassumono il valore complessivo degli affidamenti 2013; tuttavia vengono riferite le risultanze dell'*audit* e degli ulteriori approfondimenti effettuati in sede di controllo.

Quanto alle opere per le c.d. "Vie d'Acqua", si riferisce nel paragrafo dedicato, limitando qui i dati riassuntivi delle procedure.

⁴⁶ V. successivi paragrafi 3.3.2 e 3.3.3.

Tanto premesso, nel corso del 2013 sono stati aggiudicati appalti per lavori relativi al Sito come da tabelle che seguono, distinte tra affidamenti mediante gara ad evidenza pubblica e mediante procedura negoziata.

Tab. n. 7 - Affidamenti lavori mediante gare ad evidenza pubblica (in euro)

	Oggetto	Sopra/Sotto soglia	Valore affidamento (Iva esclusa)
1	Esecuzione dei lavori di riqualificazione del complesso rurale definito "Cascina Trulza"	sopra soglia	9.394.242
2	Esecuzione dei lavori di realizzazione del manufatto cd. "passerella expo-fiera"	sopra soglia	12.257.205
3	Progettazione esecutiva ed esecuzione manufatti ccdd. expo centre (exc) e padiglione zero (p0)	sopra soglia	23.557.647
4	'Esecuzione dei lavori di realizzazione del manufatto cd. "Passerella Expo-Merlata"	sopra soglia	9.409.946
5	Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. 163/2006, avente ad oggetto l'esecuzione di opere di fondazione relative a manufatti da realizzare sul sito per l'esposizione universale del 2015	sopra soglia	18.000.000
6	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Biomediterraneo, Isole, Zone Aride, Cereali e Tuberi,	sopra soglia	20.885.689
7	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. Cluster (CLU) Caffè, Frutta e Legumi, Mercato e Spezie	sopra soglia	13.515.309
8	Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione dei manufatti ccdd. cluster (clu) riso e cacao	sopra soglia	8.291.174
9	Procedura ristretta per l'appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle cd. Architetture di Servizio	sopra soglia	55.679.613
	TOTALE		170.990.825

Fonte: Expo 2015

Tab. n. 8 - Affidamenti per importo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (in euro)

	Oggetto	Sopra/Sotto soglia	Valore affidamento iva esclusa
1	Sistema di illuminazione della viabilità perimetrale del sito Expo Milano 2015.	sopra soglia	1.000.000
2	Opere complementari all'appalto concernente l'esecuzione delle cd. Opere Piastra, Atto aggiuntivo n. 1	sopra soglia	6.400.286
3	Opere complementari all'appalto concernente l'esecuzione delle cd. Opere Piastra, Atto aggiuntivo n. 2	sopra soglia	34.567.856
4	Opere di demolizione della vasca di laminazione nell'ambito degli interventi inerenti alla rimozione delle interferenze presenti nel sito	sotto soglia	1.595.758
	TOTALE		43.563.900

Fonte: Expo 2015

Sui diversi lavori complementari all'appalto principale per le c.d. 'opere di piastra', affidati per un totale di oltre 40 milioni di euro (nn. 2,3 e 4 della tabella), viene riferito nel successivo paragrafo.

Quanto alle c.d. VIE D'ACQUA, nella tabella che segue sono indicati gli importi delle procedure affidate nel 2013 e, in quella successiva, il dettaglio dei principali interventi.

Tabella n. 9 - Affidamento lavori Vie d'Acqua per importo (in euro)

Procedure	PROCEDURE A EVIDENZA PUBBLICA LAVORI VDA	
	Numero	Valore contratto
Affidamenti sopra soglia com.	5	€ 71.211.831
Affidamenti sotto soglia com.	1	€ 2.491.462
TOTALE TABELLA x valore	6	€ 73.703.293

Fonte: Expo 2015

Tabella (C) n. 10 - Specifica Affidamenti lavori Vie d'Acqua (2013), sopra soglia (valori in euro)

Oggetto	Tipo di scelta fornitore (classificazione AVCP)	Valore contratto
Sistemazione alzaie e impermeabilizzazione Canale Villoresi_Tratto MONZA		
Sistemazione alzaie e impermeabilizzazione Canale Villoresi_Tratto GROANE		
Canale delle Vie d'Acqua - Secondario Villoresi -Tratto NORD		
-Canale e collegamento Darsena – Expo /T. SUD	PROCEDURA APERTA	42.537.508
Interventi di ristrutturazione e nuova costruzione dell'ambito DARSENA	PROCEDURA APERTA	8.887.095
TOTALE		71.211.831

Fonte: Expo 2015

Tab. n. 11 - Valore degli affidamenti delle vie d'Acqua (2013), in euro, sotto soglia

Oggetto	Tipo di scelta fornitore (classificazione AVCP)	Valore contratto (iva esclusa)
Via d'Acqua Sud -tratto urbano Via Valenza -Darsena"	PROCEDURA APERTA	2.491.462
TOTALE		2.491.462

Fonte: Expo 2015

3.3.2 b) Affidamenti di beni e servizi

Il numero delle procedure di affidamento per acquisizione di beni e servizi adottate dalla Società nel 2013 è di n. 611, per un corrispondente valore di € 64.732.828,96.

Di questi, gli affidamenti diretti ex art. 125, comma 11 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, rappresentano il 3,39% del valore totale, per un valore di € 3.891.106,74. Va peraltro evidenziato che altre forme di affidamento diretto, mediante contratti esclusi dall'applicazione del Codice (ai sensi del comma 18, art. 3 del Codice medesimo)⁴⁷ rappresentano il 25,97%, per un valore di € 29.837.101,47, a cui vanno aggiunti i cottimi fiduciari e le altre procedure negoziate senza bando di gara (ex art. 57, commi 5, 2b e 3b del Codice) nonché gli affidamenti ex art. 5, comma 9, del DPCM 6 maggio 2013, vale a dire le convenzioni sulla cui base la Società può avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati, disponendo di personale comandato dagli stessi, nonché degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia.

In particolare, sono stati acquisiti beni e servizi mediante procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, per servizi e forniture complementari, ai sensi dell'art. 57, commi 5 e 3 b del D. Lgs. n. 163/2006, pari a n. 22 procedure, per un importo complessivo di € 8.272.612,21.

Di queste, n. 10 affidamenti hanno un valore superiore alla soglia comunitaria, e sono pari complessivamente ad un valore di € 7.293.860,97; le restanti 12 corrispondono ad affidamenti inferiori alla soglia comunitaria, per un valore complessivo di € 978.751,24.

Gli affidamenti di servizi di cui all'Allegato II B del Codice, sono n. 30, per un valore complessivo di € 4.101.394,00; di questi, n. 4 sono di valore superiore alla soglia comunitaria, per un valore di € 3.291.504,00.

⁴⁷ si tratta dell'affidamento di servizi di cui all'Allegato II B del Codice, ai sensi dell'art. 20, nonché dei contratti esclusi ai sensi dell'art. 19 del Codice e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 (accordi tra amministrazioni pubbliche)

Le procedure di affidamento per acquisizioni di beni e servizi senza bando di gara, nel 2013, superano pertanto il 68 % del valore degli affidamenti.

Nelle classificazioni che seguono gli affidamenti per acquisto di beni e servizi sono stati distinti sia con riferimento al criterio economico (valore rispetto alla soglia comunitaria), sia per quanto concerne la tipologia di procedura (aperte, ristrette, negoziate con o senza bando di gara, affidamenti diretti), sia, infine, relativamente alla fonte normativa (procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, oppure parzialmente o totalmente escluse da esso).

In particolare, gli affidamenti di rilevanza comunitaria (nella soglia di € 200.000 vigente nel 2013), risultano pari a n. 38 per un valore di € 54.443.372,04, mentre quelli in economia, il cui valore è inferiore a detta soglia e pari o superiore a quella di € 40.000 sono pari a n. 50, per un valore di € 4.774.390,07; infine, quelli il cui valore è inferiore ad € 40.000, pari a n. 523, per un valore di € 5.515.066,85.

Tra questi ultimi, gli affidamenti diretti ex art. 125, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 (*"Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"*), come già detto sopra, sono pari a n. 393, per un valore di € 3.891.106,74.

Va precisato, infine, che tra le procedure ad evidenza pubblica per i medesimi acquisti di forniture o servizi, la Società ha concluso n. 7 contratti di sponsorizzazione (preceduti dalle c.d. "Request of Proposal") con cui, in cambio di diritti di partnership, ha acquisito servizi e contributi di pari valore, per € 50.144.600, che però corrispondono a contratti attivi, non avendo dato luogo a esborsi da parte della Società.

Tab. n. 12 – Affidamenti di beni e servizi per importo, tipologia e fonte normative – Anno 2013 - in euro

1) SECONDO IL VALORE		
A - <u>DI RILEVANZA COMUNITARIA (≥ 200K)</u>		
n. 38		€ 54.443.372,04 pari all'84,10% di cui € 36.614.082,10 mediante affidamento diretto
B - <u>IN ECONOMIA (≥ 40 K < 200 K)</u>		
n. 50		€ 4.774.390,07 di cui € 3.274.511,77, mediante affidamento diretto
C - <u>IN ECONOMIA (< 40 K)</u>		
n. 523		€ 5.515.066,85 di cui € 4.431.431,10 mediante affidamento diretto

Fonte: Expo 2015

Tab. n. 12 bis - Affidamenti di beni e servizi per tipologia

2) SECONDO LA TIPOLOGIA		
A - <u>PROCEDURE SELETTIVE</u>		
		€ 20.412.803,99 pari al 31,54%
sopra soglia comunitaria (≥ 200K)		
n. 10		€ 17.829.289,94
in economia (≥ 40 K < 200 K)		
n. 11		€ 1.499.878,30
in economia (< 40 K)		
n. 91		€ 1.083.635,75
B - <u>AFFIDAMENTI DIRETTI</u>		
		€ 44.320.024,97 pari al 68,46%
sopra soglia comunitaria (200K)		
n. 28		€ 36.614.082,10
in economia (40-200K)		
n. 39		€ 3.274.511,77
in economia (< 40 K)		
n. 432		€ 4.431.431,10

Fonte: Expo 2015

Tab. n. 12 ter - Affidamenti di beni e servizi per fonte normativa

3) SECONDO LA FONTE NORMATIVA

A - <u>PARZIALMENTE ESCLUSI</u>	
dalla disciplina del Codice	€ 6.601.389,10 pari al 10,19%
B - <u>DEL TUTTO ESCLUSI</u>	
	€ 25.964.217,89 pari al 41,23%
- ex art. 5, comma 9, DPCM 6.5.13	
n. 13	€ 7.397.122,63
- ex art. 19 (e/o 22, 23, 24 e 25) Codice	
n. 25	€ 5.466.902,35
- ex art. 15 Legge 241/1990	
n. 5	€ 11.996.192,91
- Contratto preacquisto diritti su opera cinematografica",	
n. 1	€ 1.000.000,00
- ex Art. 5 Legge 381/1991 (Affidamenti a cooperative sociali)	
n. 1	€ 104.000,00
C - <u>DISCIPLINATI DAL CODICE</u>	
n. 519	€ 31.444.383,26 pari al 48,58 %

Fonte: Expo 2015

Ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, anche gli incarichi di consulenza esterna, così come i contratti di assunzione di personale, a qualsiasi titolo, e quelli di collaborazione a progetto, devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione della Società.

Al riguardo, poiché la Società ha rappresentato che le prestazioni in materia di studio e ricerca utilizzate hanno le caratteristiche dell'appalto di servizi (con riferimento alle caratteristiche dell'organizzazione e alla prestazione richiesta) più che della consulenza in senso proprio, in ciò confermati da recenti orientamenti della Core

dei conti - Sezione Regionale di controllo della Lombardia (del. n. 227/PAR del 29 aprile 2011 e del. 37 dell'11 marzo 2008), pertanto detti affidamenti non sono stati portati all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tra questo genere di servizi, alcuni appartengono ai c.d. settori esclusi di cui al Titolo II (con particolare riferimento all'Allegato IIB) del Codice dei contratti pubblici, altri rientrano invece nella sua disciplina.

Se nel corso del 2011 i costi per questo tipo di servizi erano pari a circa 1,0 Mln di euro, aumentando nel 2012 a € 4,9 Mln, nel 2013 sono stati d'importo pari a € 5,9 Mln, come da tabella che segue:

Tab. n. 13 - Servizi di studio e ricerca (in mgl di euro) per tipologia con variazioni percentuali

	2011	2012	Var % 2012/11	2013	Var % 2013/12
Studi tecnici legate alle diverse tematiche aziendali	504	3.815	656,94	5.144	30,39
Studi e assistenza pianificazione strategica	217	130	-40,09		
Assistenza societaria e/o fiscale	121	175	44,63	76	-56,57
Pareri legali in materia giuslavoristica	107	369	244,86	242	-34,42
Assistenza per la ricerca del personale	62	185	198,39	232	25,41
Studi e attività di ricerca sul tema dell'Evento	42	256	509,52	213	-16,8
Totale	1.053	4.930	368,19	5.907	19,82

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti da dati del bilancio

Si sono incrementate le consulenze per la pianificazione strategica e le tematiche aziendali (+30,39% nel 2013 rispetto al 2012) e, alla luce dell'incremento di personale realizzatosi nel 2013, anche quelle relative alla ricerca del personale (+25,41%).

Gran parte dei costi sono stati capitalizzati e l'elevata valenza degli stessi risulta connessa alla natura di "società di scopo" della Expo 2015, la cui prevalente attività, anche per quanto riguarda i servizi di studio e ricerca, è finalizzata alla realizzazione dell'Evento del 2015, e pertanto capitalizzabile, secondo i criteri sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali approvati, come previsto, su parere favorevole del Collegio sindacale.

L'elevato numero di servizi affidati direttamente, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice, il cui valore è pari al 68,46% del totale, così come di quelli esclusi (parzialmente o totalmente) dalla disciplina del Codice (51,42%) costituisce un punto di attenzione, che necessita di costanti monitoraggi e verifiche, sia in ordine alla

sussistenza dei presupposti legittimanti le procedure di affidamento, sia in relazione al corretto esercizio della discrezionalità.

3.3.2 c) Partenariato e sponsorizzazioni

1. La grande diffusione di contratti di partenariato pubblico privato nelle sue varie forme (sponsorizzazione tecnica, pura e mista, *project financing*, concessioni) rappresenta una realtà complessa, specie con riferimento ai contratti di sponsorizzazione tecnica e mista, sia ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile sia con riferimento alla complessità e discrezionalità insita nella valorizzazione economica dei servizi offerti dallo sponsor/partner a fronte del diritto di sfruttamento del marchio Expo.

Va poi considerato che, ove sia previsto il c.d. *cash-out* o *cash-back*, questo introduce un elemento 'passivo' a carico dello *sponsee*, che, se giustificata dalla finalità di ricondurre ad equità il rapporto sinallagmatico, in ipotesi di servizi aggiuntivi, rende problematica la definizione della sponsorizzazione quale contratto attivo, così da ipotizzare la sua assoggettabilità, più che al Regolamento di contabilità generale dello Stato, al Codice dei contratti pubblici.

Si tratta di ambiti che meritano particolare attenzione in quanto, come osservato, presentano nella pratica ampi margini di discrezionalità, oltre che con riferimento all'aspetto economico dell'accordo, anche allorché lo sponsor decida di avvalersi, per l'esecuzione del contratto, di altri operatori privati.

Così dicasi anche per le concessioni, con particolare riferimento alla determinazione corretta dell'entità del contributo eventualmente riconosciuto al concessionario a titolo di "prezzo", dei piani tariffari, della corretta allocazione dei rischi, e della realistica prevedibilità dei futuri ricavi di gestione del concessionario, tutti elementi suscettibili di penalizzare la capacità contrattuale del soggetto pubblico rispetto all'operatore privato.

Del resto, la sempre più frequente necessità di reperimento di risorse private, anche sotto forma di beni o servizi, da parte delle pubbliche amministrazioni, ha portato ad una crescente diffusione dello strumento del partenariato e della sponsorizzazione.

In particolare, con l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*", è stato previsto che "*al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche*

amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile".

È precisato, al comma 2, che tale forme di collaborazione "devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti".

La sponsorizzazione tecnica va distinta dalla sponsorizzazione pura o di puro finanziamento (soggetta alle norme di contabilità pubblica), nella quale invece lo sponsor si impegna nei confronti della stazione appaltante esclusivamente al riconoscimento di un contributo in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari e non anche allo svolgimento di altre attività". Per tali caratteristiche, la prima è da ritenere sottratta – in quanto contratto attivo – alla disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 ed anche degli articoli 26 e 27 dello stesso decreto legislativo. La distinzione tra sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento, ha trovato conferma nell'art. 20, comma 1, lettera h) della Legge n. 35/2012, che ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. n. 163/2006 di una disposizione dedicata all'istituto – l'art. 199-bis (*Disciplina delle procedure per la selezione di sponsor*) – con specifico riferimento agli interventi sui beni culturali.

Dunque il D.Lgs. n. 163/2006⁴⁸ ha escluso i contratti in esame dall'ambito di applicazione della disciplina ivi recata, stabilendo all'art. 26 che *"Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato, per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto".* Il successivo comma 2, dispone altresì che l'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del

⁴⁸ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE